

CAMERA DEI DEPUTATI N. 673

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRISTOFORI, MARTINAZZOLI, GITTI, ZARRO, ZOLLA, SANGALLI, RUSSO RAFFAELE, FAUSTI, AUGELLO, BALESTRACCI, CARRUS, FORNASARI, GRIPPO, PORTATADINO, SARTI, SILVESTRI, USELLINI, ZANIBONI, ZUECH, MANCINI VINCENZO, ALESSI, ANDREOLI, ANSELMI, ARMELLIN, ASTONE, ASTORI, AZZARO, AZZOLINI, BATTAGLIA PIETRO, BODRATO, BONFERRONI, BORRA, BORRI, BROCCA, CACCIA, CAFARELLI, CAMPAGNOLI, CARELLI, CASATI, CASINI CARLO, CASINI PIER FERDINANDO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, COLONI, CONTU, D'ANGELO, DEGENNARO, DEL MESE, FERRARI BRUNO, FOTI, FRASSON, GALLI, GARAVAGLIA, GELPI, LAMORTE, LATTANZIO, LEONE, LUCCHESI, MALVESTIO, MANFREDI, MANNINO CALOGERO, MELELEO, MENSORIO, MERLONI, MICHELI, NAPOLI, NICOTRA, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PAGANELLI, PATRIA, PELLIZZARI, PERANI, PIREDDA, PUJIA, QUARTA, RABINO, RADI, RAVASIO, REBULLA, RICCI, RICCIUTI, RIGHI, RINALDI, RIVERA, ROSINI, SARETTA, SENALDI, TANCREDI, TORCHIO, URSO, VAIRO, VECCHIARELLI, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI, ZOSO

Presentata l'8 luglio 1987

Perequazione dei trattamenti pensionistici del settore pubblico e privato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che vi sottoponiamo mira a completare l'opera di perequazione delle pensioni dei lavoratori dipendenti sia pubblici che privati avviata con le leggi n. 140 e n. 141 del 1985. Essa riguarda sia le pensioni al minimo estendendo la maggiorazione delle pensioni a chi abbia compiuto i 60 anni di età, sia le pensioni

superiori al minimo e quelle liquidate prima dell'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982.

La proposta affronta anche i problemi dei pensionati del pubblico impiego colmando le lacune della legge n. 141 del 1985 e ponendo le premesse perché il fenomeno delle pensioni d'annata venga definitivamente risolto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Maggiorazione sociale
dei trattamenti minimi).*

1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, ai titolari di pensione integrate al trattamento minimo, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, aventi un'età compresa tra i sessanta e i sessantacinque anni, è estesa la maggiorazione sociale, di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nella misura e alle condizioni ivi previste.

ART. 2.

*(Miglioramenti per le pensioni acquisite
con più di 780 contributi settimanali).*

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è sostituito dal seguente:

« 1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, le pensioni integrate al trattamento minimo, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, attribuite per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, non inferiore a 781, sono aumentate mensilmente come segue:

1) in misura pari a lire 2.000 per ogni anno di contribuzione effettiva e figurativa alla data di decorrenza della pensione;

2) in misura percentuale pari al prodotto del numero degli anni di cui al punto 1) per i coefficienti indicati nella tabella di cui al presente articolo in corrispondenza alla decorrenza della pensione ».

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° gennaio 1985:

« 3. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione mensile non integrata al trattamento minimo, secondo i criteri di determinazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e per le pensioni ai superstiti sono ridotti in proporzione alle aliquote di reversibilità ».

3. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è sostituito dal seguente con effetto dal 1° gennaio 1985:

« 5. La riliquidazione prevista dalle disposizioni contenute nel presente articolo non può in ogni caso determinare un incremento perequabile della pensione inferiore a lire 40.000 mensili, di cui lire 20.000 dal 1° gennaio 1985, ulteriori lire 10.000 mensili, rispetto all'importo in pagamento al 31 dicembre 1985, dal 1° gennaio 1986; ulteriori lire 10.000 mensili, rispetto all'importo in pagamento al 31 dicembre 1986, dal 1° gennaio 1987 ».

4. Con effetto dal 1° gennaio 1985, la tabella allegata all'articolo 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è sostituita dalla seguente:

« Anno 1968 e anteriori	2,6;
Anno 1969	2,5;
Anno 1970	2,5;
Anno 1971	2,5;
Anno 1972	2,4;
Anno 1973	2,0;
Anno 1974	1,8;
Anno 1975	1,7;
Anno 1976	1,6;
Anno 1977	1,6;

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Anno 1978	1,5;
Anno 1979	1,4;
Anno 1980	1,3;
Anno 1981	1,2;
Anno 1982	1,1;
Anno 1983 e seguenti	1,0 ».

ART. 3.

(Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento minimo).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, il comma 4 dell'articolo 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è sostituito dal seguente:

« 4. Gli aumenti di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) del precedente comma 1 sono corrisposti per un importo pari al 40 per cento dal 1° gennaio 1985, per un ulteriore importo pari al 30 per cento dal 1° gennaio 1986 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987 ».

ART. 4.

(Perequazione dei trattamenti pensionistici del pubblico impiego).

1. Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelle di cui al successivo comma 3, liquidate con decorrenza fino al 31 dicembre 1987 sono aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1988, di un indice percentuale pari all'incremento delle retribuzioni derivanti da provvedimenti di legge o contrattuali dei singoli comparti della pubblica amministrazione, successivi al 1° gennaio 1979 e comunque non fruiti sul trattamento pensionistico attribuito all'atto del collocamento a riposo.

2. L'indice di cui al precedente comma determinato dall'ISTAT, è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro del tesoro.

3. Gli importi delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato, cessati dal servizio con decorrenza ante-

riore al 1° gennaio 1979, sono aumentati del 60 per cento. Il trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma decorre dal 1° gennaio 1988.

ART. 5.

(Estensione alle pensioni dei miglioramenti attribuiti al personale in servizio).

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma del sistema pensionistico, i benefici economici attribuiti al personale in servizio in occasione dei rinnovi contrattuali di singoli comparti della pubblica amministrazione, nonché i miglioramenti economici previsti con provvedimenti legislativi per il personale non soggetto alla contrattazione, sono estesi automaticamente alle pensioni di cui all'articolo 4 della presente legge.

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1988.